

Allegato "C" al repertorio 31495/13967
Statuto dell'associazione ente del terzo settore
"Archivio Nazionale Cinematografico
della Resistenza ETS"

Art. 1 (Costituzione e sede)

È costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 117 /2017 s.m.i. (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o "Codice") l'associazione ente del terzo settore denominata **"Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza ETS"**, siglabile **"A.N.C.R. ETS"**.

L'utilizzo nella denominazione sociale dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha sede nel comune di Torino.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà modificare la sede sociale purché nell'ambito dello stesso Comune, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 (Carattere dell'Associazione)

L'Associazione esercita in via stabile e principale le attività di interesse generale di cui al successivo articolo 4, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i.

Art. 3 (Durata dell'associazione)

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 (Scopi e attività dell'associazione)

L'associazione, ai fini di cui sopra, senza scopo di lucro, intende svolgere le attività di interesse generale contraddistinte dalle seguenti lettere di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i.:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, l'Associazione si propone pertanto di:

- a) promuovere la raccolta e la catalogazione di materiale cinematografico documentario sulla storia del secolo scorso e di questo secolo, con particolare riferimento alle Resistenza, Deportazione e seconda guerra mondiale e a tematiche storiche della contemporaneità, di produzione amatoriale o professionale e provenienti da tutto il mondo;
- b) promuovere la raccolta di archivi documentari audiovisivi, fotografici e cartacei e curarne la conservazione, catalogarli e renderli accessibili per la consultazione;
- c) promuovere la realizzazione di interviste filmate e la raccolta di documentazione in merito a figure ed episodi particolarmente significativi ed importanti sugli stessi temi;
- d) promuovere manifestazioni culturali, rassegne di film, mostre nazionali ed internazionali ed eventualmente la pubblicazione di studi e monografie interessanti gli oggetti di cui alle lettere a), b) c) e d), e, in generale, relative a tematiche di cinema e storia operando anche come casa editrice;
- e) gestire la biblioteca specialistica, implementandola con donazioni e acquisti;
- f) realizzare e produrre film documentari, a carattere didattico o di divulgazione storica, utilizzando il proprio materiale di archivio o altra documentazione appositamente raccolta;
- g) organizzare corsi di preparazione formazione e di aggiornamento, incontri e seminari con lo scopo di incoraggiare l'uso del mezzo cinematografico da parte di storici e studiosi, sia come fonte documentaria sia come mezzo di divulgazione;
- h) svolgere attività didattica concernente l'insegnamento della storia e del linguaggio cinematografico, attraverso le fonti audiovisive;
- i) organizzare concorsi per incentivare la produzione audiovisiva in ambito didattico.

L'Associazione, inoltre potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. La loro individuazione potrà essere operata su delibera del Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

L'associazione potrà altresì prestare la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi.

L'Associazione, infine, ad esclusivo scopo di autofinanziamento, potrà effettuare raccolte pubbliche di fondi, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche mediante la vendita di servizi e beni di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti delle sostenitrici e dei sostenitori e del pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nel citato art. 7 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle pro-

prie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro; ai volontari e alle attività di volontariato si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

Art. 5 (Requisiti dei soci)

Possono essere soci dell'associazione:

- persone fisiche, cittadini italiani o stranieri, residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, opinioni politiche, idee, religione e condizioni personali o patrimoniali, che intendano perseguire lo scopo dell'associazione sottostando al suo Statuto;
- persone giuridiche, società, associazioni ed enti che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione, alle condizioni e nei limiti imposti dalla normativa in materia.

I soci possono essere:

- ordinari;
- sostenitori;
- benemeriti;
- onorari

Sono sostenitori e benemeriti i soci che versano una quota associativa di importo maggiore rispetto a quella dei soci ordinari, nelle misure determinate dal Consiglio direttivo.

La qualifica di socio onorario viene attribuita con delibera del Consiglio di Amministrazione ai soggetti ammessi in ragione delle loro qualità o dei particolari contributi apportati all'associazione.

I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario nell'apposito libro dei soci, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci stessi.

Art. 6 (Ammissione e diritti dei soci)

Chi intende essere ammesso come Socio dell'Associazione dovrà presentare domanda scritta che dovrà riportare i dati anagrafici, la cittadinanza, la residenza e il codice fiscale.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un esercente la potestà genitoriale o da chi ne fa le veci.

Se la richiesta di ammissione come Socio è effettuata da una persona giuridica, da Enti o Associazioni la domanda, dovrà contenere:

- l'indicazione della denominazione, della forma giuridica, della sede legale e il numero di codice fiscale.
- l'indicazione della persona designata a rappresentarla.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia della deliberazione di adesione all'Associazione dell'Organo competente;
- b) copia dello Statuto.

La domanda di ammissione deve contenere la dichiarazione di presa visione e l'impegno a osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con l'attività svolta dall'associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al soggetto interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione, la biblioteca e la cineteca, sulla base delle norme contenute in apposito regolamento, nonché di partecipare alle attività promosse e organizzate dall'Associazione, con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

In particolare essi potranno partecipare gratuitamente alle varie manifestazioni organizzate dall'associazione e fruire di sconti sulle pubblicazioni curate dall'associazione stessa.

L'adesione all'associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' peraltro esclusa la partecipazione del socio minore di età all'elettorato passivo.

Art. 7 (Doveri dei soci)

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

L'adesione all'associazione comporta l'obbligo del versamento della quota associativa, nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo e il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 8 (Sanzioni disciplinari)

Al socio che non osservi lo Statuto, il regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio direttivo nell'ambito dei suoi poteri, o si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'associazione potranno essere

inflitte dal Consiglio direttivo le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- esclusione.

Contro le decisioni del Consiglio direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.

Il ricorso dovrà essere presentato con indicazione dei motivi, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. L'Assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente convocata, in occasione della prossima successiva convocazione.

Art. 9 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per recesso da comunicarsi per iscritto almeno trenta giorni prima della chiusura dell'esercizio sociale;
- per delibera di esclusione ai sensi dell'art. 8 che precede;
- per ritardato versamento dei contributi associativi per oltre un mese dall'intimazione di pagamento effettuata dal Consiglio Direttivo;
- per morte.

I soci che siano receduti, decaduti, esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 10 (Organi dell'associazione)

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- l'organo di controllo (Sindaco Unico), ove nominato.

L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del precedente art. 6.

I membri degli organi dell'associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 11 (Partecipazione all'Assemblea)

L'associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui devono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea viene convocata con mezzi che comprovino l'avvenuto ricevimento: lettera anche a mano con ricevuta, fax o e-mail al recapito registrato nel libro dei soci, raccomandata con ricevuta di ritorno, nonché mediante affissione nei locali sociali, in via ordinaria al-

meno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può venire convocata nel maggior termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ma comunque in tempo utile per consentire il deposito del bilancio al RUNTS nel termine di legge.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del Consiglio direttivo;
- su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un decimo dei soci.

Art. 12 (Convocazione e svolgimento dell'Assemblea)

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato e affisso almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo dell'adunanza e la data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

Qualora il Consiglio direttivo non provveda entro 30 (trenta) giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o dell'Assemblea straordinaria, richiesta da un decimo dei soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo, ove nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio direttivo, l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni, a cura del consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo, ove nominato.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche mediante collegamento audio/video e ciò, salvo diverse previsioni di legge, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicate nell'avviso di convocazione le modalità per effettuare il collegamento audio/video.

Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega scritta conferita ad un altro socio. Al fine di garantire il principio della partecipazione democratica, ogni socio non può rappresentare più di tre altri soci.

Art. 13 (Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea)

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Fatto salvo quanto infra, l'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la

maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dall'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea sarà riportato nell'apposito libro sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 14 (Forma di votazione dell'Assemblea)

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale.

L'elezione degli organi sociali potrà essere normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio direttivo e discusso e approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

Art. 15 (Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

- a) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, ove redatto ai sensi di legge;
- b) nominare e revocare i membri del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo, ove nominato;
- c) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento ad essa espressamente riservato dalla legge o dal presente statuto o di interesse dell'Associazione e posto all'ordine del giorno;

- in sede straordinaria:

- a) deliberare su trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

Art. 16 (Consiglio direttivo - composizione)

L'amministrazione dell'associazione è affidata al Consiglio direttivo composto di un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 11 (undici) secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea all'at-

to della nomina.

Il Consiglio direttivo dura in carica per un periodo di tre esercizi e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Possono essere nominati componenti del Consiglio direttivo anche soggetti esterni all'associazione. In ogni caso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, e un segretario.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, deve essere tempestivamente convocata l'assemblea degli associati per procedere all'integrazione del Consiglio.

I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 17 (Compiti del Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è responsabile verso l'Assemblea dei soci nella gestione dell'associazione. Esso ha il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- fissare le quote di ammissione e le quote associative annuali;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere Assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- redigere, nei casi previsti, il bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascuno, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci e, nel caso, motivarne il rigetto;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti, da scegliere tra i soci;

- redigere gli eventuali regolamenti interni;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari e, in particolare, deliberare sull'esclusione dei soci.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il conferimento di deleghe di gestione operativa a singoli componenti del Consiglio Direttivo stesso o al solo Presidente, conferendo loro gli opportuni poteri, anche di rappresentanza.

Il Consiglio Direttivo può altresì conferire a terzi, compreso il Direttore di cui infra, procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Art. 18 (Riunioni del Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso comunicato con lettera consegnata a mezzo posta o anche a mano o con qualunque altro strumento (compresa la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta elettronica senza il rispetto del termine sopradetto ma con preavviso di almeno tre giorni.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, ove nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio o video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impossibilità, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

I membri dell'organo di controllo, ove nominato, sono convocati e partecipano alle riunioni del Consiglio.

Il Consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Art. 19 (Compiti del Presidente)

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi e in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

Il Presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 10 (dieci) giorni alla ratifica del Consiglio direttivo.

In caso il Presidente sia assente o temporaneamente impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'assenza o dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 20 (Compensi)

Le cariche di membri del Consiglio Direttivo sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

I soggetti che fanno parte del Consiglio Direttivo potranno percepire compensi per attività svolte al di fuori di quelle inerenti l'amministrazione dell'associazione (a titolo esemplificativo, in qualità di relatori in convegni o per la redazione di testi che l'associazione remunererà tramite diritto d'autore).

Art. 21 (Direttore)

Il Consiglio Direttivo può nominare, al suo interno o tra persone esterne, un Direttore, conferendogli uno specifico mandato.

Il Direttore, che potrà assumere l'incarico anche come lavoratore autonomo, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee degli associati senza diritto di voto e collabora nell'attuazione delle loro deliberazioni.

Esso, ove nominato, promuove e regola tutte le attività, le ricerche, le manifestazioni varie dell'associazione, sulla base dei criteri stabili-

ti dal Consiglio Direttivo al quale dovrà periodicamente riferire sull'attività svolta.

Il Direttore collabora inoltre ad individuare ed indicare le scelte fondamentali e le iniziative dell'associazione intese al raggiungimento delle finalità istituzionali, formulando proposte al Consiglio Direttivo ed esprimendo pareri sulle materie e questioni di cui venga investito.

Art. 22 (Organo di controllo - revisione legale)

L'Organo di Controllo è nominato per scelta volontaria o nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di controllo, monocratico, è eletto dall'Assemblea dei Soci e scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali dei conti.

L'Organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

c) esercita, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti, salvo che la stessa venga affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee.

Fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera c), l'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 (Patrimonio dell'associazione)

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- dai conferimenti patrimoniali dei soci;
- da ogni altra entrata destinata a incrementarlo;
- dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore.

Il patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 (Entrate dell'associazione)

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione e, successivamente ogni anno, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti

quelle del bilancio ordinario;

- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi e ricavi conseguiti attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale in modalità commerciale;
- dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche e di attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, purché secondarie e strumentali e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Art. 25 (Destinazione degli utili, degli avanzi di gestione, dei fondi e delle riserve)

L'associazione destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, o a incremento del patrimonio.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 26 (Libri contabili - Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

L'associazione deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili.

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto il bilancio di esercizio e, nei casi di legge, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 11.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità alla disposizioni di legge in materia.

Il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale e il rendiconto delle raccolte fondi, ove redatti, devono essere depositati presso il registro unico nazionale del Terzo settore in conformità alla disposizioni di legge in materia.

Art. 27 (Scioglimento e liquidazione dell'associazione)

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'As-

semblea dei soci procede alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto in conformità a quanto deliberato dall'assemblea sotto l'osservanza di quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 28 (Rinvio)

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi nonché alle norme del Codice Civile, in quanto compatibili.

Visto per inserzione

Torino, 21 aprile 2023

CECILIA PENNACINI

SANTINO FRANCESCO MACCARONE NOTAIO

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico.

Certifico io sottoscritto dottor Santino Francesco MACCARONE, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotato del certificato numero di serie 0E85 vigente fino alle ore 09:43:42 del 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia composta di numero quattordici facciate e redatta su supporto informatico è conforme all'originale redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Torino, lì 26 aprile 2023, nel mio studio in Torino, via Pietro Micca n. 9.

Firmato digitalmente: Notaio Santino Francesco MACCARONE